

COMUNE DI CHIGNOLO D' ISOLA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI ASSISTENZA ECONOMICA

Il presente regolamento disciplina gli atti dell'Amministrazione Comunale in ordine alla programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi socio-assistenziali in armonia con i principi contenuti nel D.P.R. 616 del 24.07.1977 e le finalità della L.R. 1/86.

OBIETTIVI DELLA L.R. 1/86:

- Prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale-ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro.
- Assicurare la fruibilità delle strutture, servizi e prestazioni in modo da garantire la libertà e la dignità personale e realizzare l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze.
- Promuovere e salvaguardare la salute del singolo e della collettività, sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza.
- Agire a scopo di sostegno della famiglia, garantendo ove è possibile, ai soggetti in difficoltà, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale e il positivo inserimento in esso.
- Agire a tutela dei soggetti non autosufficiente privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata a provvedervi.
- Promuovere la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi.

ART.1 - DESTINATARI

I servizi di assistenza sociale sono rivolti a chi si trova in stato di bisogno, di impossibilità al soddisfacimento delle esigenze essenziali della vita, di disagio e malessere fisico e psichico, o in condizioni di emarginazione, di non autosufficienza, di lesione della dignità personale di impedimento al pieno sviluppo della personalità e ogni altra difficoltà di ordine personale e sociale (L.R. 1/86).

Lo STATO DI BISOGNO è determinato dalla sussistenza di almeno una dei seguenti elementi:

- Insufficienza del reddito familiare alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo familiare quando non vi sono persone che vi provvedano in base all'art. 433 del C.C.
- Incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso.
- Esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi citati a causa delle quali singoli o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione.
- Sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi e prestazioni socio-assistenziali.

I destinatari sono persone residenti nel Comune per i quali sussista lo "stato di bisogno" di cui sopra.

ART.2 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

- Interventi di assistenza economica
- Interventi di assistenza domiciliare
- Interventi di assistenza abitativa
- Interventi di assistenza alimentare, abbigliamento ecc... gestiti anche attraverso il volontariato
- Interventi di assistenza ai minori
- Interventi di inserimento sociale e lavorativo
- Interventi di prevenzione del disagio giovanile
- Interventi di trasporto con automezzo del Comune (vedi allegato)

Per i predetti interventi è prevista la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze, da parte dei servizi specialistici e di assistenza sociale dell'ASL.

ART.3 - PRINCIPI GENERALI DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Considerato che l'obiettivo primario dell'Assistenza Sociale è quello di promuovere l'autonomia e l'autosufficienza del singolo e della collettività, diviene indispensabile evitare aberranti trasformazioni della Assistenza Sociale in vere e proprie forme di assistenzialismo.

Pertanto si ritiene necessario attenersi ai seguenti principi:

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Tale principio costituisce il fondamento di una corretta distribuzione delle competenze, utile per un sano passaggio dalle forme di dipendenza a quelle più evolute della indipendenza e della reciproca responsabilità.

Esso prevede che ognuno (Singoli, Nuclei familiari, Istituzione) risponda per ciò che gli compete e che la responsabilità passa alla persona, struttura, organo o istituzione superiore solo quando la questione non può essere risolta al livello più basso.

PRINCIPIO DI RESPONSABILITA'

Ne consegue che l'assistenza deve essere interpretata come un intervento complementare, mirato non ad auto-alimentarsi, ma ad auto-eliminarsi mediante le azioni volte a rimuovere le cause dello stato di bisogno, del malessere, della insufficienza e della emarginazione.

PRINCIPIO DI CONTRATTABILITA'

Affinché il diritto all'assistenza non venga abusivamente utilizzato e malamente interpretato come pretesa di auto-mantenimento in condizioni di dipendenza, è necessario che operatori e Responsabili dei Servizi sviluppino capacità contrattuali, in modo da stimolare ove è possibile, l'autonomia e l'autosufficienza degli utenti.

ART. 4 - CRITERI CHE DEFINISCONO LO STATO DI PRIORITA'

Al fine di evitare spreco di mezzi ed energie in direzioni solo marginalmente attinenti con le autentiche idee ispiratrici del Servizio di Assistenza Sociale, considerato il vincolo del Comune a rispondere nei limiti delle strutture esistenti e delle risorse disponibili del Bilancio (art. 9), si impone la necessità di attenersi ai sottoelencati criteri:

NECESSITA':

Con l'assunzione di tale criterio si intende la possibilità di elargire un aiuto in caso di sussistenza di uno stato di bisogno relativo ad una esigenza di sopravvivenza vitale o di un bisogno essenziale o di deprivazione tale da rendere intenso lo stato di malessere dell'individuo, del nucleo familiare o della Comunità.

URGENZA:

Con l'assunzione di tale criterio si intende la possibilità di elargire un aiuto immediato in presenza di un bisogno non differibile e che richiede l'immediato intervento, pena il permanere di una grave situazione di disagio e di conseguente inadempienza.

ECCEZIONALITA':

Con l'assunzione di tale criterio si intende la possibilità di elargire un aiuto, in via del tutto straordinaria, di fronte ad un bisogno interveniente, eccezionale, non previsto né prevedibile, con caratteristica di provvisorietà e temporaneità. Ciò richiede la capacità di prevedere uno specifico fondo, programma e risorse di riserva.

ART.5 - PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI

La procedura di accesso ai servizi socio-assistenziali ha inizio su domanda di chi vi abbia interesse, oppure su segnalazione degli organismi del volontariato o di privati cittadini, oppure d'Ufficio su iniziativa degli operatori dei Servizi Sociali.

Le domande relative agli interventi di assistenza sociale ed economica devono essere presentate al competente Servizio di Assistenza Sociale del Comune.

Per ciò che riguarda in particolare i contributi di tipo economico, nella domanda l'interessato deve, sotto la propria responsabilità:

- dichiarare i suoi redditi personali e quelli del proprio nucleo familiare
- dichiarare l'esistenza /inesistenza di proprietà immobiliari
- dichiarare l'esistenza/inesistenza di valori economici presso banche, uffici postali, altri enti finanziari ecc.
- informare sull'esistenza/inesistenza di parenti tenuti agli alimenti sulla base dell'ex art. 433 C.C. e l'entità del contributo.

ART.6 - VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste di aiuto e contributo pervenute vengono prese in esame dall'Ufficio Servizi Sociali che individua gli interventi più rispondenti al bisogno dell'interessato e li sottopone alla visione dell'Assessore ai Servizi Sociali e alla approvazione della Giunta Comunale per le relative e successive competenze.

Ai fini della ammissibilità e della presa in carico delle richieste dovrà essere effettuato:

- l'esame preliminare, da parte dell'Assistente Sociale, della documentazione prodotta per l'apertura del caso.
- l'accertamento diretto, da parte dell'Assistente Sociale, della situazione con eventuali visite domiciliari.
- l'accertamento e l'informativa sulla situazione da parte dell'Ufficio di Vigilanza Urbana, su richiesta dell'Assistente Sociale.

Il Servizio Sociale è tenuto ad espletare tutti gli adempimenti relativi alla gestione del caso di sua competenza.

Il Servizio Amministrativo, su indicazione dell'Assessore ai Servizi Sociali, effettua gli adempimenti contabili di competenza.

Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è proponibile, di volta in volta, per periodi di durata non superiore a sei mesi.

L'Ufficio Servizi Sociali ha la facoltà di proporre eventuali interventi in deroga al presente regolamento, in funzione di specifiche esigenze delle situazioni socio-assistenziali.

ART.7 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO SOCIALE

Le modalità di partecipazione e controllo sociale di cittadini e utenti sono regolate dall'art.99 L.R. 106/80, come contenuto nell'art. 39 L.R. 1/86, e della Legge 142/90, nel rispetto della discrezionalità e dei segreti d'ufficio.

Ogni cittadino che abbia richiesto un intervento può prendere visione degli atti relativi alla procedura avviata facendone richiesta in base all'art. 7 della L.08/06/1990 n. 142.

ART. 8 - CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI

OBBLIGO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo dei Servizi erogati in conformità ai criteri e disposizioni contenuti nel P.S.A. (art. 63 – L.R. n.1/86).

OBBLIGO DEL COMUNE

Il Comune, per ciò che riguarda la determinazione delle fasce di reddito familiare e le ipotesi di percentuali da applicare, deve attenersi alle indicazioni contenute nel P.S.A.

COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta Comunale, annualmente, stabilisce per ogni servizio l'ipotesi di percentuale e il costo (virtuale o reale) su cui applicarla ai fini della determinazione dell'onere a carico dell'utente.

Qualora non venga presentata la documentazione reddituale richiesta, viene applicata la tariffa massima individuata per lo specifico servizio.

DISMISSIONI DAL SERVIZIO

Il mancato pagamento della quota richiesta comporta la sospensione del servizio ed il recupero forzoso delle somme dovute.